

**CRITERI DI AMMISSIONE E COMMISURAZIONE DEI CONTRIBUTI AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 30, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 10/1988, CHE PREVEDE  
INTERVENTI PROVINCIALI A SOSTEGNO DEL FUNZIONAMENTO E DELLO SVILUPPO  
DEGLI ISTITUTI MUSEALI MEDI E MINORI COME INDIVIDUATI DALLA L.R. 60/76 – ANNO  
2011.**

**Art. 1**

***(Finalità e ambito di applicazione)***

I presenti criteri sono stabiliti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 10/1988, che prevede degli interventi provinciali a sostegno del funzionamento e dello sviluppo degli **Istituti museali medi e minori** come individuati dalla L.R. 60/76, per l'anno 2011.

**Art. 2**

***(Oggetto e destinatari degli interventi)***

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono attuati mediante la concessione di contributi destinati a promuovere e sostenere l'istituzione, le attività e lo sviluppo dei musei **medi e minori** secondo quanto stabilito dalla L.R. 10/88 art. 30 c.1.
2. Ai fini delle presenti disposizioni, si intendono per **musei medi e minori** quelli così identificati ai sensi dell'art. 17 della legge 60/76 e che comunque abbiano i requisiti minimi definiti dagli artt. 16 e seguenti della L.R. 60/76 e dalla **deliberazione della Giunta Regionale 02 maggio 1997, n. 1305 pubblicata sul B.U.R. n. 28 dd 9.7.1997. L.R. 60/1976, articoli 17 e 18. Atto di indirizzo per la classificazione dei musei di interesse locale e regionale.**
3. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1 con riferimento ai musei aperti alla pubblica fruizione:
  - a) gli Enti locali proprietari, singoli od organizzati in consorzio o in una delle forme associative previste dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1;
  - b) enti ecclesiastici, persone giuridiche, istituzioni pubbliche e private, fondazioni e associazioni non riconosciute nonché cooperative proprietari di musei oggetto d'istanza di contributo.

**Art. 3**

***(Termine per la presentazione delle domande)***

1. **Le domande di contributo sono presentate** alla Provincia di Udine **entro il termine del 28 febbraio**, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, commi 2 e 3 della legge regionale 7/2000.
2. Le domande che pervengono oltre al termine di cui al comma 1, di norma, non sono prese in considerazione e vengono archiviate. Dell'archiviazione viene data comunicazione all'interessato tramite pubblicazione sul sito internet della Provincia di Udine.

L'Amministrazione, su conforme parere espresso dal Dirigente del Servizio, può accogliere anche domande pervenute al di fuori del termine indicato dal comma precedente purché abbiano per oggetto iniziative non preventivabili e vi sia un rilevante interesse provinciale.

Di norma non sono, comunque, accoglibili le domande per progetti già realizzati ovvero da realizzarsi in data successiva alla scadenza dell'esercizio finanziario.

Le domande pervenute sono assegnate all'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria che provvede ad ogni adempimento procedimentale nonché alla predisposizione del provvedimento finale entro il termine che verrà fissato ai sensi del 2° comma art. 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

#### **Art. 4**

##### ***(Modalità di presentazione delle domande)***

Le domande di cui all'articolo 3 sono redatte in conformità ai modelli forniti dall'Ufficio competente pubblicati sul sito della Provincia di Udine, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente interessato ovvero, trattandosi di domande presentate dagli Enti locali, dal soggetto legittimato secondo l'ordinamento interno dell'Ente proprietario.

Le domande per la concessione di contributi devono essere redatte su carta bollata (salvo le eccezioni di legge) e, debitamente sottoscritte, vanno inoltrate all'Amministrazione, *anche via fax purché accompagnata da un documento di identità od in posta elettronica certificata con firma digitale*, redatte in conformità ai modelli con l'indicazione di:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo del richiedente oppure – se associazione, ente o simili – denominazione sociale nonché cognome e nome del proprio rappresentante legale;
- b) numero di codice fiscale o numero di partita I.V.A.;
- c) fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante;
- d) dichiarazione in merito ai requisiti di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 02 maggio 1997, n. 1305 pubblicata sul B.U.R. n. 28 dd 9.7.1997. Legge regionale 60/1976, articoli 17 e 18. Atto di indirizzo per la classificazione dei musei di interesse locale e regionale.
- e) programma delle attività, con specifica illustrazione delle singole iniziative che si prevede di realizzare e dei servizi da prestare al pubblico nell'anno per il quale è presentata la domanda, con riferimento al museo per il quale viene richiesto il contributo e con indicazione della data di effettuazione delle iniziative;
- f) preventivo delle spese e delle entrate previste per l'attuazione del programma di cui alla lettera d), articolato nelle singole voci di spesa, con riferimento alla tipologia indicata all'articolo 5;
- g) relazione illustrante le attività e le iniziative svolte nell'anno precedente, comprensiva degli elementi descrittivi delle condizioni, delle modalità, delle aperture e dell'ampiezza della fruizione da parte del pubblico;
- h) nel caso di domande presentate dagli Enti locali, estratto del bilancio di previsione e della relazione previsionale e programmatica per l'anno di riferimento, dal quale risultino stanziati congrue risorse finalizzate al funzionamento e allo sviluppo del museo per il quale viene richiesto il contributo;
- i) indicazioni della modalità prescelta per il pagamento dell'eventuale contributo;

le domande di associazioni, enti e simili dovranno inoltre essere corredate dalla seguente ulteriore documentazione (se non già in possesso dell'Amministrazione);

- j) dichiarazione del legale rappresentante, attestante la proprietà del museo, nonché l'apertura al pubblico;
- k) copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- l) copia del verbale di nomina delle cariche sociali;
- m) dichiarazione circa la assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta di acconto del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 1973/n. 600.

In caso di documentazione incompleta, il Servizio richiederà una sola volta l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro 30 giorni dalla richiesta, il procedimento si conclude negativamente.

### **Art. 5**

#### ***(Spese ammissibili ai contributi per i musei medi e minori)***

1. Sono ammissibili a contributo le spese per i musei medi e minori così come identificati dall'articolo 2, cc 1 e 2, aventi ad oggetto:
  - a) lavori di catalogazione e ordinamento del materiale;
  - b) l'organizzazione e l'allestimento di mostre scientifiche e divulgative;
  - c) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;
  - d) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del museo;
  - e) l'acquisto di attrezzature, macchine e arredi, nonché di apparecchiature per la custodia e la sicurezza delle collezioni e delle raccolte;
  - f) l'acquisizione, la tutela e la valorizzazione di testimonianze e documenti d'interesse locale;
  - g) le spese destinate alla corresponsione della retribuzione del personale straordinario destinato a progetti finalizzati di valorizzazione e, limitatamente ai musei privati, del personale necessario a garantire l'apertura al pubblico. Tali spese non potranno comunque superare il 50% dell'importo totale delle spese ammesse.

**Non saranno considerate prioritarie le richieste riferite a lavori di natura edilizia e strutturali di entità eccessiva e non proporzionata alle disponibilità del bilancio provinciale.**

**Art. 6**  
**(Criteri di determinazione dell'entità dei contributi)**

Ai fini della determinazione dell'entità dei contributi concedibili ai singoli soggetti ammessi, si applicano i seguenti criteri:

- a) una quota del 20% della dotazione dello stanziamento è riservata ai soggetti beneficiari che hanno siglato l'accordo di collaborazione con la Provincia di Udine per la Rete Museale Provinciale e che:
  - 1) non possiedono i requisiti utili alla classificazione dei musei di interesse locale;
  - 2) possiedono alcuni dei requisiti utili all'ottenimento della classificazione ai sensi della L.R. 60/76;
- b) la restante quota dell'80% della dotazione dello stanziamento è riservata ai soggetti beneficiari che hanno siglato l'accordo di collaborazione con la Provincia di Udine e che:
  - 1) possiedono tutti requisiti previsti dalla legge ai fini della classificazione ma non possiedono ancora la classificazione ai sensi della L.R. 60/76;
  - 2) possiedono tutti requisiti previsti dalla legge ai fini della classificazione e hanno ottenuto una classificazione ai sensi della L.R. 60/76.

Nell'assegnazione del contributo sarà data priorità alle istanze presentate da musei in forma aggregata, con l'individuazione di un capofila referente per gli aspetti amministrativi, che propongono progetti coordinati con tematiche comuni.

L'entità dei contributi dei commi a) e b) concedibile ai singoli soggetti beneficiari sarà formulata tenendo conto dei parametri 1) e 2) del medesimo comma.

La misura del contributo concedibile per ogni Istituto museale, non può, comunque, eccedere il 50% dell'importo complessivo delle spese riconosciute ammissibili, come determinate ai sensi dell'articolo 5, al netto della parte eventualmente coperta da altre fonti di finanziamento.

Gli interventi devono avere natura limitata sotto il profilo finanziario e il contributo erogato dalla Provincia non potrà superare, comunque, **l'importo massimo di € 10.000,00**.

Eventuali deroghe a tale limite devono essere autorizzate con deliberazione della Giunta Provinciale.

Saranno inoltre escluse le domande provenienti da enti o associazioni che non hanno presentato il rendiconto di iniziative sovvenzionate nei due precedenti esercizi finanziari dall'Amministrazione.

## **Art. 7**

### ***(Modalità di concessione e di rendicontazione)***

Il contributo, nel suo importo globale, verrà liquidato, **previa** presentazione **entro il 28 febbraio dell'anno successivo** di una relazione tecnica sull'attività svolta, dell'elenco analitico **della documentazione giustificativa della spesa** e di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia nonché delle condizioni eventualmente poste nel provvedimento di concessione e che comunque la somma dei contributi assegnati dalla Provincia ed eventualmente da altri enti non superi l'importo della spesa totale, dedotta ogni altra connessa entrata.

L'IVA sarà ammessa solo nel caso in cui sia dimostrato che rappresenta un effettivo onere per l'assegnatario del contributo.

L'Amministrazione provinciale si riserva la verifica a campione dell'effettivo utilizzo del contributo concesso nonché la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione della documentazione di spesa.

Qualora il beneficiario non sia in grado di rendicontare il contributo ricevuto nel termine e secondo le modalità indicate, il responsabile del procedimento provvede a revocare il contributo concesso.